



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA ***Presso la Corte di Appello di Palermo***

Procedimento a carico di Mannino Calogero
I sezione Corte di Appello
udienza del 13 settembre 2017

1. Alla precedente udienza del 13 maggio 2017 è stato chiesto un rinvio per consentire la formalizzazione di una richiesta di ammissione *ex art. 603 c.p.p.*, in relazione ad eventuali ulteriori emergenze probatorie, che potessero essere sottoposte alla valutazione di codesta Corte e con riferimento alle quali la Procura Generale era in attesa di risposta da parte del Procuratore della Repubblica in sede.

In esito alla risposta pervenuta in data 17 maggio 2017, che si esibisce in copia unitamente alla documentazione in esso indicata (*a*) trascrizione integrale delle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia Onorato Francesco all'udienza del 7 novembre 2013, nel procedimento a carico dei coimputati del Mannino; *b*) trascrizione integrale della intercettazione ambientale tra il detenuto Salvatore Riina ed il suo compagno di socialità Alberto Lo Russo, nella quale il primo commenta proprio le dichiarazioni dell'Onorato del giorno precedente, *c*) nonché della trascrizione della medesima conversazione resa in forma di perizia avanti alla Corte di Assise), si chiede la produzione di tale documenti ai fini della loro utilizzabilità ai fini della decisione; ovvero, in subordine, l'ammissione della testimonianza dell'Onorato e la formale acquisizione dell'intercettazione in questione nelle forme che codesta Corte riterrà necessarie.

Si tratta di documenti relativi ad una riunione organizzata dai vertici dell'organizzazione criminale denominata *Cosa Nostra* presso la *Perla del Golfo* di Terrasini, nel febbraio del 1992 e, quindi, in epoca immediatamente successiva alla conferma in Cassazione delle condanne inflitte con il c.d. *maxi processo* e precedente di circa un mese rispetto all'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, riunione alla quale furono invitati per l'appunto il Lima (che non si presentò e venne poi

ucciso) ed altri politici fra i quali Vizzini Calogero e l'odierno imputato Mannino Calogero.

2. Ma (è stato chiesto un rinvio) anche per le difficoltà incontrate nello studio della sentenza pronunciata a carico dell'odierno imputato e dell'atto di gravame, (difficoltà) che si erano rilevate ancora più significative del previsto per una serie di ragioni ulteriori rispetto a quelle connesse alla complessità dell'imputazione ed alla sua particolare strutturazione, che rendeva e rende ardua una valutazione limitata ai comportamenti direttamente ascrivibili all'odierno imputato.

Il riferimento era alla tecnica di redazione o meglio a talune evidenti criticità della sentenza impugnata, sulle quali non vale la pena indugiare (essendo per l'appunto evidenti), ma anche alla tecnica di redazione dell'appello del Procuratore della Repubblica, per l'integrale rinvio in esso operato alle trascrizioni di un complessa requisitoria, indicata come parte integrante dell'atto di gravame.

Come già rilevato si tratta di provvedimenti (la sentenza e l'atto di appello del Procuratore della Repubblica) che, in questo giudizio di appello, andavano e vanno valutati con estremo rigore anche nella fase iniziale destinata ad eventuali richieste istruttorie *ex art. 603 c.p.p.*, poiché quello in trattazione è un giudizio abbreviato definito con l'assoluzione in primo grado dell'imputato, con riferimento al quale è conseguentemente immanente la problematica della (eventuale?, necessaria? inevitabile? non indispensabile?) rinnovazione dell'assunzione delle fonti dichiarative (poi vedremo quali), ai fini della *reformatio in peius* della pronuncia assolutoria di primo grado, sollecitata dal pubblico ministero impugnante.

3. La problematica sottostante a tale esigenza era, all'epoca della prima udienza del 13 maggio 2017 (adesso la questione è ancora più complessa), (era) la (recente ed all'epoca recentissima) giurisprudenza in materia di giudizio assolutorio di primo grado all'esito di rito abbreviato, (giurisprudenza) che aveva già affermato un onere del Giudice di secondo grado, investito della questione dall'appello del Pubblico Ministero, di rinnovare le fonti dichiarative decisive e/o rilevanti (tralasciando per il momento i relativi criteri di individuazione).

Ci si riferiva alla c.d. *pronuncia Dasgupta* dell'aprile del 2016, ma non solo, posto che dopo la *Dasgupta* la giurisprudenza di legittimità, che pressoché unanimemente aveva affermato fino a detta pronuncia delle Sezioni Unite l'opposto principio (e, cioè, che nel giudizio d'appello in rito abbreviato non aveva senso parlare di rinnovazione della istruttoria dibattimentale), non ha prestato ossequio a tale pronunciamento del più alto Consesso.

Invero, già nel giugno successivo, per come già anticipato alla scorsa udienza e per come meglio sarà rappresentato fra qualche attimo, con sentenza n. 43242 del 2016, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione aveva disatteso le indicazioni della *Dasgupta* sull'estensione del principio dell'obbligatoria rinnovazione in appello delle fonti dichiarative (in caso di giudizio assolutorio in primo grado) anche al rito abbreviato, valutandolo alla stregua di un *obiter dictum*, peraltro incoerente e distonico rispetto alla restante parte della motivazione.

Mentre, con ordinanza del 28 ottobre - 6 novembre 2016, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pur non condividendo anch'essa il principio ora in esame affermato dalla *Dasgupta*, aveva ritenuto *istituzionalmente* più adeguato rimettere ancora la questione alle Sezioni Unite con argomentate e serrate valutazioni, in punto di fatto e di diritto, estremamente interessanti (e sulle quali si dovrà tornare poiché molto confortanti per coloro che d'istinto hanno avvertito e avvertano forti riserve su quanto affermato dalle Sezioni Unite nell'aprile del 2016).

Reinvestite della questione le Sezioni Unite, con la sentenza *Patalano* del 19 gennaio - 14 aprile 2017, hanno ribadito la necessità, in un giudizio abbreviato definito in primo grado con pronuncia assolutoria, di una rinnovazione dibattimentale in fase di appello delle fonti dichiarative (rinnovazione in senso atecnico posto che in primo grado non c'è stata alcuna istruttoria dibattimentale).

4. Ciò posto va ancora preliminarmente osservato che, in epoca successiva alla prima udienza del 13 maggio 2017, è stata prima approvata e, poi, il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017 n. 103 (la c.d. *riforma Orlando*) e ci si deve, dunque, adesso confrontare con il nuovo comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., inserito dal comma 58 dell'articolo unico della legge in questione, secondo cui "*nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*".

I problemi sono però tutt'altro che risolti, atteso che l'interprete deve comunque valutare cosa si intende per *motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa* e, prima ancora, deve valutare se una tale prescrizione normativa è applicabile anche ai procedimenti che si svolgono con le forme del rito abbreviato.

È evidente, al riguardo, che un peso rilevante (ma non necessariamente decisivo) nell'interpretazione di tale nuova disposizione, non può che essere riconosciuto alla giurisprudenza di legittimità (quella cui si è fatto cenno) formatasi in parallelo ai lavori parlamentari che hanno poi condotto all'approvazione, con il voto di fiducia, della menzionata riforma.

5. Ma la doverosa valutazione di tale giurisprudenza formatasi in epoca anteriore all'introduzione del nuovo comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p., piuttosto che agevolare l'opera dell'interprete, per certi versi la complica.

Invero, se non ci si dovesse confrontare con la *Dasgupta* ed ancor di più con la *Patalano*, un'elementare riflessione sulla evidente *ratio* della nuova disposizione, dovrebbe indurre ad escludere la sua applicabilità alle vicende processuali definite in primo grado con rito abbreviato, salve le limitate ipotesi in cui il Giudice procedente in primo grado abbia direttamente assunto alcune fonti dichiarative *ex art. 438*, comma 5, c.p.p., ovvero *ex art. 441*, comma 5, c.p.p..

A prescindere infatti dal concetto di *rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*, che presupporrebbe un'istruttoria dibattimentale in primo grado che nel rito abbreviato è esclusa per definizione, il problema è tutt'altro che semplicemente di natura letterale o terminologico, posto che si tratta piuttosto di problematica che investe la *ratio* sottesa alla nuova disposizione in esame, che (salvo che qualcosa sfugga) dovrebbe essere quella che una diversa valutazione *contra reum* di una fonte dichiarativa, rispetto alla valutazione che di tale prova rappresentativa è stata effettuata dal giudice che ha proceduto all'assunzione (nella pienezza dell'oralità del contraddittorio), è possibile soltanto a condizione che il secondo giudicante riviva previamente l'oralità dell'assunzione.

Con il corollario, anch'esso evidente, che se il primo giudice ha effettuato una valutazione soltanto cartolare della fonte dichiarativa, non v'è ragione per imporre al Giudice di secondo grado, investito della questione da un appello del pubblico ministero che sollecita una *reformatio in peius*, posto che non v'è alcuna esigenza di far rivivere un'oralità che non v'è mai stata.

E con tutto ciò si potrebbe concludere che *in claris non fit interpretatio*.

6. Senonché, come si è detto, ci si deve confrontare con la *Dasgupta* e con la *Patalano*, anche prescindendo dall'ipotesi, tutta da dimostrare, che si tratta di statuizioni giurisprudenziali di legittimità, nel suo più autorevole Consesso, che (con riferimento all'applicabilità della nuova disposizione al rito abbreviato) hanno addirittura influenzato se non anche guidato il legislatore.

È, dunque, necessario ripercorrere tale recente giurisprudenza, anche per ricavare spunti utili a risolvere la connessa problematica interpretativa (cui ci si deve confrontare) di cosa debba intendersi con la formula *motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*, posto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (ipotizzando, allo stato, che tale obbligo per il giudice di appello esiste anche quando si tratta di rito abbreviato, pur se di ciò questo Ufficio requirente dubita) non deve riguardare tutte le fonti dichiarative ma soltanto quelle con

riferimento alle quali nell'appello del pubblico ministero si sollecita una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal Giudice di primo grado.

7. Per dare adeguata contezza dell'avvertita esigenza di un'attenta valutazione preliminare di tale problematica, da affrontare dunque con il massimo scrupolo in questa fase del giudizio destinata ad eventuali richieste *ex* articolo 603 c.p.p., basta far riferimento (per intuire quanto rilievo le determinazioni che codesta Corte dovrà assumere incideranno sui tempi di definizione) alla memoria del 10 luglio 2017 della Difesa delle parti civili *Comune di Firenze ed Associazione vittime strage di Via Georgofili*, con cui si chiede – nel rispetto delle giurisprudenza di legittimità sopra esaminata (manca il richiamo al nuovo comma 3 *bis* dell'art. 603 c.p.p. entrato in vigore in agosto, ma i termini della questione non cambiano) – (con cui si chiede) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere nel contraddittorio delle parti otto collaboratori di giustizia (Giovanni Brusca, Francesco Onorato, Giovan Battista Ferrante, Antonino Giuffré, Giocchino La Barbera, Angelo Siino, Giuseppe Lipari e Massimo Ciancimino), oltre che dodici ulteriori semplici testimoni (Riccardo Guazzelli, Vincenzo Scotti, Carlo Vizzini, Salvo Andò, Antonio Padellaro, Giuseppe Di Giacomo, Sara Falcone, Maria Vincenza Caria, Claudio Martelli, Liliana Ferrara e Fernanda Contri).

Questa è la posizione di una delle parti civili, ma dovranno essere sentite le altre parti civili, dovrà essere sentita la Difesa dell'imputato e, prima di ogni altra parte, processuale dovrà formulare le sue richieste il Procuratore Generale.

All'esito dovrà poi pronunciarsi codesta Corte.

E per rendere ancora più evidente quanto delicato è questo passaggio processuale, è opportuno evidenziare altresì che non tutti i 19 testi e/o imputati di reato connesso indicati dalla menzionata Difesa di parte civile devono - a giudizio dell'odierno requirente e per le ragioni che saranno espresse in prosieguo – essere necessariamente escussi; mentre, per contro, sicuramente numerosi altri (si tratta di alcune decine) sono da aggiungere all'elenco.

Dipenderà, poi, dalle valutazioni di codesta Corte, se la rinnovazione dibattimentale riguarderà nel suo insieme trenta, quaranta, cinquanta soggetti che sono stati indicati nella requisitoria del pubblico ministero di primo grado e con riferimento ai quali il Primo Giudice ha formulato valutazioni fortemente critiche (ci si riferisce a Giovanni Brusca e Massimo Ciancimino); ovvero ha avanzato perplessità più o meno marcate, come per il politico Luciano Violante (con riferimento al quale, p. 429, ha prospettato “*che non può escludersi una serie di fattori, presenti al momento in cui questi chiese ai PM di essere ascoltato, ne avessero deformato il ricordo: i diciassette anni trascorsi dai fatti, l'innegabile clima*

di suggestione e sospetto, creato dalle notizie che venivano divulgate sull'indagine, nei confronti dei soggetti che come lui all'epoca occupavano posizioni che potessero determinare le scelte di politica criminale che pressavano in quel momento il Parlamento ed il Governo") o la giornalista Sandra Amurri (con riferimento alla quale, p. 494, il Giudice di primo grado ha obliquamente osservato che *anche ove fosse completamente attendibile e non frutto dell'enorme suggestione mediatica creatasi intorno al processo e di cui il giornale per cui lavorava era al centro*); ovvero li ha ignorati del tutto, con riferimento ai quali dunque (e sono tantissimi) bisognerà più che comprendere valutare se l'assoluto silenzio mantenuto dal Giudice di primo grado su quasi tutti e, quindi, su un grandissimo numero di fonti dichiarative che pure erano stati citati a sostegno del proprio percorso argomentativo dal Pubblico Ministero, è frutto di disattenzione, dimenticanza, fretta, ovvero se ciò è avvenuto per convinta irrilevanza, così marcata da non doversene neppure fare cenno in motivazione.

8. Tutto ciò premesso, la richiesta di questo Ufficio è nel senso che deve essere escluso che il nuovo art. 603, comma 3 bis, c.p.p. si applica anche ai processi celebrati in primo grado nella forma del rito abbreviato; e, pertanto, è nel senso che, in questo giudizio a carico del Mannino, non deve necessariamente procedersi ad alcuna rinnovazione istruttoria, per nessuna delle fonti dichiarative valutate dal primo Giudice soltanto da un punto di vista cartolare.

Le ragioni (articolate e convincenti, per certi aspetti ovvie) sono, innanzi tutto, quelle prospettate dalla pressoché unanime giurisprudenza di legittimità precedente alla *Dasgupta*, posto che in innumerevoli pronunce delle sezioni semplici della Corte di Cassazione veniva affermato l'opposto principio rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite (con la precisazione che una tale circostanza non è dell'odierno requirente ma è stata messa in risalto, con puntuali indicazioni, dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione nella citata pronuncia del 28 ottobre - 6 novembre 2016).

E posto che, anche dopo la *Dasgupta*, sia la Terza Sezione che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con le decisioni già menzionate hanno ribadito il precedente contrario orientamento, con una ricchezza di argomentazioni che confortano l'opinione appena espressa di inapplicabilità, al rito abbreviato d'appello, del disposto del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p..

9. Poiché l'alternativa che si pone nella vicenda processuale in esame è quella fra una rinnovazione dibattimentale che nel suo complesso deve riguardare circa cinquanta fonti dichiarative e l'esclusione di ogni necessaria rinnovazione

dell'istruzione dibattimentale (questa è la conclusione della Procura Generale), appare a questo punto opportuno ripercorrere la menzionata recente giurisprudenza per trarre ogni utile spunto di valutazione.

Una necessaria premessa è che la *pronuncia Dasgupta* (Sezione Unite, n. 27620 del 2016) è relativa ad una vicenda processuale celebrata nelle forme del rito ordinario, con l'assoluzione in primo grado dell'imputato (un cittadino indiano accusato di avere estorto una somma di denaro ad un suo connazionale anch'esso emigrato nel nostro Paese) e la condanna dello stesso all'esito del giudizio di appello, alla stregua di una diversa valutazione della testimonianza della parte offesa, che era stata assunta nel dibattimento di primo grado e, quindi, era stata conosciuta dal giudice di secondo grado soltanto attraverso la lettura della trascrizione dell'udienza celebrata innanzi al primo Giudice.

Del tutto inopinatamente, quindi, trattandosi di vicenda relativa ad un rito ordinario, le Sezioni Unite al punto 8.4. della motivazione hanno affermato – senza che ve ne fosse alcuna necessità – che era *“appena il caso di precisare che a non dissimile approdo (e cioè all'obbligo della rinnovazione dibattimentale) deve coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, ove questa era basata sulla valutazione di prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice e il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante; dovendo il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione probatoria anche in questo speciale rito (ex Corte Cost., sentenza n. 470 del 1991); ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, o dell'art. 441, comma 5, c.p.p.”*.

Ciò apoditticamente statuito (apoditticamente perché si tratta di affermazione di poche righe, non soltanto dagli effetti processuali ed ordinamentali dirompenti e con ricadute sulla durata complessiva di migliaia di processi e quindi sulla tenuta complessiva della giustizia penale, ma anche perché formulata all'esito di un complesso ragionamento tutto incentrato sulle problematiche connesse alla oralità del giudizio di primo grado), (ciò apoditticamente statuito) le Sezioni Unite hanno poi avvertito l'esigenza di segnalare soltanto che l'affermato principio, sulla estensione ai procedimenti trattati con rito abbreviato della necessità della rinnovazione dibattimentale delle fonti dichiarative, si poneva in contrasto con una precedente recente pronuncia della Sezione seconda (la n. 33690 del 23 maggio 2014 RV 26014), liquidando tale (unico, ma non è così) precedente con poche parole, con il sottolineare in particolare che tale difforme precedente statuizione era stata adottata *sulla sola base delle indicazioni desumibili dalle fattispecie considerata dalla*

giurisprudenza della Corte EDU e senza valorizzazione del principio del ragionevole dubbio, da ritenere di carattere “generalissimo”.

E nient'altro!

Peccato, però – come scrupolosamente ricostruito da altri giudici di legittimità (Cassazione sezione seconda, n. 47015 del 2016 su cui torneremo) – che *“in realtà la tesi secondo cui la Corte di appello, qualora intenda riformare “in peius” una sentenza assolutoria, emessa all’esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dibattimentale per l’audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, non costituisce un unicum nel panorama giurisprudenziale (come invece sembrerebbe nel leggere la Dasgupta); non risulta cioè affermato solo dalla seconda sezione penale ma appartiene ad un orientamento trasversale consolidatosi oltre il contesto di tale sezione (almeno in altre sette pronunce puntualmente richiamate nella citata pronuncia, a fronte di una sola di segno contrario); orientamento (quindi pressoché unanime e d’altra parte la Dasgupta era approdata alle Sezioni Unite per altra questione di diritto) che ha evidenziato che l’esigenza della necessaria rinnovazione istruttoria sussiste soltanto nel caso di prova assunta oralmente dal primo giudice e non quando l’imputato, con la scelta del rito abbreviato non condizionato, abbia rinunciato alle garanzie dell’oralità e del contraddittorio, senza che neppure in primo grado, si sia instaurato un contatto diretto tra l’autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa, trattandosi di dichiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta dell’imputato di accedere al rito speciale, con conseguente “riespansione” dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo in caso di giudizio abbreviato condizionato, quando in appello si intenda operare un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria”.*

10. La motivazione della *Dasgupta* (nella parte relativa all’estensione al rito abbreviato del principio affermato per il rito ordinario), una motivazione estemporanea, per certi versi (come abbiamo visto) omissiva, ed *in parte qua* troppo asfittica, si è subito rivelata inidonea a coniugare il principio di autorità con quell’autorevolezza argomentativa che è comunque necessaria per convincere piuttosto che imporre.

E già, a distanza di qualche mese, ha fatto registrare le prime resistenze da parte di altro Collegio della Corte di Cassazione.

Con sentenza n. 43242 del 12 luglio 2016 la Terza Sezione ha infatti inteso discostarsi dalla *Dasgupta*, affermando *“che nel rito abbreviato non condizionato la condanna di secondo grado che riforma l’assoluzione pronunciata nel primo non ha*

come presupposto l'obbligo di rinnovazione istruttoria"; ed ha evidenziato che "in subiecta materia il riferimento al canone del ragionevole dubbio non può essere utilizzato per superare l'indubbia dicotomia dei modelli accusatori (da un lato, il giudizio ordinario, governato dall'oralità e dal contraddittorio; dall'altro, il giudizio negoziale, di fondamento cartolare) ma al contrario rischia di porre in discussione la legittimità costituzionale dei c.d. riti alternativi che prescindono dal principio di cui all'art. 533, primo comma, c.p.p., nel senso che soltanto tramite una diretta percezione della prova dichiarativa, con correlato esercizio del contraddittorio da parte dell'imputato, il giudice può portare la sua cognizione "al di là di ogni ragionevole dubbio" e che anzi (i c.d. riti alternativi) ciò invertono cartolarizzando per così dire l'accertamento e, dunque, vincendo per via cartolare la presunzione di non colpevolezza quando il giudizio sfocia in condanna".

11. A distanza ancora di pochi mesi si è poi registrata, sempre innanzi la Corte di Cassazione, un'ulteriore pronuncia di legittimità di segno contrario rispetto alla *Dasgupta*.

Ci si riferisce alla n. 47015 del 28 ottobre 2016 della Seconda Sezione, che formalmente è un'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite per una nuova valutazione della medesima questione; ma che, nella sostanza, è anche una decisa presa di distanze, sorretta da articolate ed ineccepibili ragioni, delle (al contrario) assai scarse ragioni prospettate dalla Sezioni Unite nella menzionata pronuncia n. 27620 del 2016.

Con tale pronuncia il collegio remittente, piuttosto che limitarsi ad esprimere le ragioni della rimessione della questione alle Sezioni Unite, ha infatti espresso le ragioni di non condivisione dell'enunciato *Dasgupta*, evidenziando (per certi versi, può dirsi stigmatizzando):

a) che, con riferimento all'obbligo, anche nel rito abbreviato, della rinnovazione della istruzione dibattimentale nei giudizi di appello celebrati a seguito di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, non si registrava **alcun contrasto** che richiedesse una pronuncia delle Sezioni Unite, posto che soltanto un precedente era nel senso poi affermato con la *Dasgupta*, mentre per il resto innumerevoli altre pronunce (la Seconda sezione fornisce gli estremi di sette precedenti) avevano concordemente e ripetutamente affermato il contrario principio;

b) "che il caso esaminato con la sentenza *Dasgupta* era stato trattato nella fase di merito con l'ordinario rito dibattimentale", sottolineando come innegabilmente tutto l'apparato motivazionale di quella decisione fosse stato **parametrato alle prospettive ed alle esigenze proprie del rito ordinario**, ben distanti quindi dalla

diversa realtà del rito abbreviato dove non esistono i principi di oralità ed immediatezza;

c) che *“la questione rimessa (alle Sezioni Unite) aveva altresì un ambito circoscritto e riguardava (non la questione della necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nei giudizi di appello, promossi da una impugnazione del pubblico ministero avverso una pronuncia assolutoria di primo grado) ma soltanto la diversa questione relativa alla **“possibilità di rilevare d’ufficio in sede di giudizio di cassazione la problematica relativa alla violazione dell’art. 6 CEDU per avere il giudice di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi”** (di fatto mettendo a nudo la circostanza che l’intervento delle Sezioni Unite non avrebbe dovuto riguardare anche la questione ora in esame che, peraltro, non aveva alcun bisogno di essere trattata dalle Sezioni Unite nella misura in cui non si registrava alcun effettivo contrasto giurisprudenziale);*

d) che (e questo passaggio è molto importante nell’economia di questo processo d’appello a carico del Mannino per le determinazioni che dovranno essere assunte ex art. 603 c.p.p.) le Sezioni Unite ha disatteso la consolidata giurisprudenza sulla sussistenza dell’*“obbligo di rinnovazione della prova soltanto qualora il giudice intenda variare il giudizio sulla attendibilità intrinseca della prova dichiarativa”*; ma non anche, ad esempio, *“qualora il giudice non modifichi il giudizio di attendibilità della prova, ma si limiti ad un’interpretazione delle dichiarazioni alla luce del diverso apprezzamento di altri elementi di prova non vi è alcuna necessità di rinnovazione”* (sezione sesta n. 47722 del 6 ottobre 2015; ovvero *“qualora il giudice di appello non proceda ad una rivalutazione sulla attendibilità di una testimonianza, ma si limiti ad apprezzare le dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice”*, ovvero quando riforma totalmente la sentenza assolutoria di primo grado, valutando diversamente il medesimo compendio probatorio (sezione quinta, n. 8423 del 16 ottobre 2013, sezione quarta, n. 4100 del 2013, sezione quinta, n. 10955 dell’11 gennaio 2013); ovvero ancora *“qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una lettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l’attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest’ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni* (sezione seconda, n. 17812 del 9 aprile 2015); principi questi tutti superati dalla *Dasgupta* con la quale per le *“Sezioni Unite, invece, l’obbligo di rinnovazione del giudice di appello sussisterebbe tutte le volte che la riforma in peius della sentenza s’incentri sulla erronea*

valutazione circa la concludenza delle prove dichiarative, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, a prescindere dalle ragioni sottostanti tale diverso apprezzamento”;

e) che il richiamo da parte delle Sezioni Unite nella *Dasgupta* della sentenza della **Corte Costituzionale n. 470 del 1991**, a sostegno del principio affermato sulla rinnovazione dibattimentale obbligatoria anche nel rito abbreviato, è un **richiamo non propriamente conferente** posto che i Giudici della Consulta hanno affermato, riguardo al rito abbreviato, che *“la connotazione più rilevante di questa forma di giudizio è data dal fatto che la decisione, su richiesta dell’imputato, viene assunta “allo stato degli atti” e che non si dà luogo conseguentemente, all’istruttoria dibattimentale propria del rito ordinario; di talché non si presenta neppure possibile, nell’ambito del rito abbreviato, procedere al rinnovo di una fase che, in tale rito, non sussiste. Da questo non discende, peraltro, che la disciplina posta nell’art. 603 c.p.p. non possa, almeno in parte, operare anche nell’ambito del rito abbreviato, ove il giudice dell’appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere d’ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado”;*

f) che l’*“irrevocabile natura cartolare del rito abbreviato – per l’appunto affermato dalla appena citata sentenza della Corte Costituzionale - non impone l’acquisizione in appello della prova dichiarativa, decisiva per la condanna, con le modalità previste per il rito ordinario”;* e che, al riguardo, soccorre *“la giurisprudenza convenzionale che consente di fondare le sentenze di condanna su dichiarazioni predibattimentali, cartolari anch’esse, qualora queste risultino accompagnate da adeguate garanzie procedurali (il riferimento è, in particolare, al caso *Thery – Al Kawayya c. Regno Unito, Corte Edu Grande camera, 15 dicembre 2011*).*

12. Le ragioni prospettate dalla Sezione remittente sono state condivise dall’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, ma disattese dalle Sezioni Unite con la sentenza 19 gennaio 2017, depositata il 14 aprile 2017 (la c.d. *pronuncia Patalano*).

Nella sua memoria l’Avvocato Generale aveva osservato che *“nel giudizio abbreviato non condizionato la prova dichiarativa non è stata raccolta in forma orale, immediata e nel contraddittorio delle parti, ma solo valutata ex actis dal giudice di primo grado che ha pronunciato l’assoluzione; sicché non ricorrono le ragioni fondanti della regola di simmetria operativa, enunciata dalle Sezioni Unite *Dasgupta*, in assenza di dati normativi e sistematici indicativi del fatto che l’obbligo di motivazione rafforzato debba essere obbligatoriamente assolto attraverso*

l'effettuazione di una istruttoria dibattimentale, inesistente nel giudizio di primo grado, con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva”

13. I descritti (evidenti e difficilmente contestabili) rilievi critici sono stati disattesi (piuttosto che confutati) dalle Sezioni Unite, che ha confermato il principio della *Dasgupta*, sottolineando:

- che *“il canone ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ pretende che in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare aperti residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza”*;

- che *“l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado ... implicando l'esistenza di una base probatoria che induce quanto meno il dubbio sulla effettiva valenza delle prove dichiarative, pretende che si faccia ricorso al metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile; sicché la eventuale rinuncia dell'imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado non fa premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria”*;

- che *“anche nell'ambito del giudizio abbreviato l'imperativo della motivazione rafforzata è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria – quantunque non espletata nel giudizio di primo grado – e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva”*;

- che *“è dunque il rispetto della decisione liberatoria che, rafforzando significativamente la presunzione di innocenza, impone di riassumere le prove decisive impiegando il metodo che, incontestabilmente, è il migliore per la formazione e valutazione della prova, caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza attraverso l'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione”*;

- che *“risulta evidentemente recessiva, rispetto a una simile evenienza, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio”*.

14. Prima di indicare quali e quanti fonti dichiarative (si anticipa che si tratta di quasi cinquanta soggetti) dovranno essere assunte nell'oralità del contraddittorio in questo giudizio di appello a carico del Mannino, ove codesta Corte dovesse ritenere applicabile al giudizio di appello in rito abbreviato il nuovo art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p., vanno ancora esposte ulteriori ragioni a sostegno dell'opposta soluzione, in aggiunta al richiamo degli argomenti sviluppati dalle diverse sezioni della Corte di Cassazione che, nel corso degli anni, hanno affermato il principio opposto rispetto a quello enunciato dalle Sezioni Unite nel 2016 e nel 2017.

Innanzitutto, il dato letterale, posto che il Legislatore del 2017 – consapevole o meno del coevo contrasto giurisprudenziale *in subiecta materia* – ha usato l'espressione *rinnovazione della istruttoria dibattimentale*, che si pone in antitesi alla struttura del rito abbreviato, dove manca per definizione un'istruttoria dibattimentale e dove è lo stesso imputato che ha potestivamente chiesto la definizione del processo a suo carico allo stato degli atti; così potendo ritenersi che se (il Legislatore) avesse voluto estendere all'abbreviato la regola della rinnovazione obbligatoria della istruttoria dibattimentale, lo avrebbe certamente affermato in modo esplicito;

C'è, poi, l'esigenza – a fronte di due opzioni ermeneutiche alternative (a tutto concedere di pari forza) – che l'interprete ha l'obbligo di privilegiare la soluzione conforme a Costituzione.

Al riguardo, quattro diversi profili di illegittimità costituzionale sono ravvisabili con riferimento alla nuova disposizione, ove interpretata nel senso tracciato (più che indicato) dalle Sezioni Unite, nelle menzionate pronunce anteriori alla riforma *Dasgupta* e *Patalano*; profili che, pertanto, ove condivisi devono indurre codesta Corte di Appello ad adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata, con esclusione della applicabilità dell'art. 603, comma 3 *bis* al rito abbreviato.

Sempre che i descritti pronunciamenti delle Sezioni Unite non vengano valutati come insuperabili, nel qual caso la soluzione obbligata sarebbe quella di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

15. Il primo dei profili di illegittimità costituzionale è quello del *vulnus* al principio sancito dal comma 2 dell'art. 111 della Costituzione, secondo cui *la legge assicura la ragionevole durata* del processo.

Principio, con riferimento al quale è lecito affermare che anche l'interprete oltre che il legislatore è destinatario del precetto e non può certamente, con la sua giurisprudenza, operare in senso contrario, affermando soluzioni che per contro rendono irragionevole la durata dei processi.

Al riguardo, può altresì essere evidenziato che la *ragionevolezza* della durata di un processo non può che essere valutata anche in relazione alle ragioni che

determinano il non fisiologico allungamento dei suoi tempi; e che tanto più queste ragioni sono irragionevoli, tanto meno si giustificano i tempi eccessivi di una procedura.

Su queste premesse è certamente irragionevole stabilire che un Giudice di appello debba sempre procedere all'assunzione delle fonti di prova dichiarative quando è in grado di valutare, alla *stregua* degli atti già valutati dal giudice di primo grado, la superfluità delle stesse, sia in una prospettiva di accoglimento delle ragioni prospettate dal pubblico ministero impugnante e quindi di *reformatio in peius*, per evidenti errori valutativi del giudice di primo grado, sia anche (e viene da dire soprattutto, perché in tal caso non viene in soccorso nemmeno il *generalissimo* principio del *ragionevole dubbio*) in una prospettiva assolutoria e, quindi, di conferma della decisione del giudice di primo grado, in ipotesi anche con una diversa ricostruzione dei fatti e della loro commissione da parte dell'imputato, ovvero con esclusione comunque di ogni rilevanza penale della condotta accertata.

Invero, se la lettura delle motivazioni di una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado all'esito di un rito abbreviato, unitamente alla lettura del gravame proposto dal pubblico ministero, convincono il Giudice dell'impugnazione del fondamento delle ragioni prospettate dal pubblico ministero impugnante (in ipotesi per le inconsistenti valutazioni espresse dal giudice di primo grado), ovvero (per contro) della correttezza del ragionamento sviluppato dal primo Decidente ovvero (terza ipotesi) dell'epilogo comunque assolutorio (per l'irrelevanza penale della condotta anche se i fatti vengono ricostruiti come prospettati dal pubblico ministero impugnante), è irrazionale, prima ancora che irragionevole, costringere il detto Giudice d'appello a procedere, sempre e comunque, alla rinnovazione dell'istruzione probatoria.

V'è ancora da chiedersi (l'odierno requirente ne dubita fortemente) se, in sede interpretativa, sia possibile innovare così profondamente l'impianto complessivo del più importante dei riti speciali, senza alcuna valutazione delle ricadute organizzative su tutta la giurisdizione e, quindi, sulla durata (*non ragionevole*) di tutti i processi, civili e penali.

16. Tale ultima considerazione introduce al secondo profilo di incostituzionalità ravvisato dall'odierno requirente, ove voglia prediligersi l'interpretazione qui avversata della norma nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che attiene ad una problematica apparentemente estranea al *thema decidendum* e, cioè, alla prescrizione di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione, secondo cui *ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*.

Al riguardo, va evidenziato, che l'articolo unico della legge 23 giugno 2017 n. 103 (e, cioè, della c.d. *riforma Orlando*, che con il comma 58 ha inserito il comma 3 bis all'art. 603 del codice di procedura penale) ha previsto che *“dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri”* (comma 92); prescrizione questa certamente programmatica ed in quanto tale rivolta ai compilatori dei decreti legislativi di attuazione (si v., d'altra parte, il comma 93: *“i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura”*; ed anche il comma 94: *“in conformità dell’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi e maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie”*); ma (prescrizione) rivolta anche all'interprete che, nell'individuare soluzioni ermeneutiche rispettose del complessivo dato normativo, dovrebbe tener conto dell'indicazione affermata dallo stesso Legislatore (nello stesso articolo) che *dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri*.

Ciò posto delle due l'una: o il nuovo comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. è a costo zero, ovvero la sua introduzione nell'ordinamento è avvenuto (a maggior ragione ove detta norma la si voglia interpretare come applicabile anche al rito abbreviato non condizionato) in violazione delle indicazioni di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione.

In mancanza di una *relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria*, (necessaria invece per i *decreti legislativi di attuazione*, posto che dall'attuazione della nuova legge *non devono derivare nuovi e maggiori oneri*) deve ritenersi che il legislatore ha ritenuto che dall'entrata in vigore della disposizione ora in esame (ci si riferisce al comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p.) non possono e/o non debbono derivare *nuovi o maggiori oneri*; e, tuttavia, pur in mancanza di dati e di competenza che un ufficio requirente distrettuale non può certamente possedere, è incontestabile che la rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria dibattimentale in tutti i giudizi di appello, quando impugnante è il pubblico ministero, non è certamente privo di riflessi sui costi dell'amministrazione della giustizia.

Al riguardo, pur volendo prescindere dalla previsione di un aumento degli organici di tutto il personale (della magistratura giudicante e requirente di secondo grado e delle relative cancellerie e segreterie), che dovrebbe essere conseguente ove non voglia aggravarsi una situazione già in alcune sedi distrettuali al limite della tenuta organizzativa, restano comunque i costi vivi che sono tutt'altro che irrilevanti;

e, invero, l'aumento di udienze per le Corti di Appello, in una quantità non valutata (le relazioni tecniche predisposte dagli uffici ministeriali servono proprio a questo) ma che è facile calcolare che sarà rilevantissima se si ragiona a livello nazionale, non potrà che riflettersi sui costi, essendo sufficiente richiamare le indennità per giudici popolari e testimoni, gli onorari per periti trascrittori e interpreti, i costi delle videoconferenze, dei gratuiti patrocini, delle traduzioni dei detenuti.

Potrebbe in ipotesi sostenersi che non è il legislatore ad avere espressamente previsto che la nuova disposizione in esame si applica al rito abbreviato, ma che una tale valutazione è di origine giurisprudenziale e che, pertanto, sotto tale profilo la legge in questione non si pone in contrasto con l'art. 81, comma 3. Il discorso tuttavia non cambia, poiché in ogni caso è la norma medesima, se interpretata nel senso tracciato dalle Sezioni Unite, a porsi in contrasto con il menzionato precetto della Carta Costituzionale.

Al riguardo, è noto, anche se poco esplorato in dottrina ed in giurisprudenza, come anche le scelte interpretative in materia processuale possano avere significative ricadute in termini organizzativi ed ordinamentali e comportare conseguentemente significativi maggiori oneri. E sotto tale profilo un problema di razionalità del sistema si pone in tutta la sua complessità.

17. Un terzo profilo di incostituzionalità, che deve conseguentemente indurre ad optare per la diversa soluzione interpretativa, attiene al possibile *vulnus* alla *difesa* che, ai sensi dell'art. 24 della Carta, è *diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*.

Occuparsi della *difesa* da parte di un Ufficio requirente è connaturale all'essenza della giurisdizione e, d'altra parte, oggetto di queste valutazioni è la norma in sé e non anche la posizione e gli interessi dell'odierno imputato, a tutela dei quali interverranno i suoi difensori.

E la norma in sé che interessa (se doverosamente ed istituzionalmente si riflette sulle conseguenze in termini organizzativi di una determinata soluzione interpretativa piuttosto di un'altra) anche all'organo requirente, che ha una sua responsabilità nell'attività ermeneutica, per quanto questa si esprima poi nelle decisioni dei giudici; ed interessa perché "*il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia*" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario); e, quindi, ha il dovere di contrastare linee interpretative che tendenzialmente si pongono in contrasto con la *regolare amministrazione della giustizia*, valorizzando anche dunque, ove necessario e imprescindibile, le ragioni della Difesa.

Come è stato recentemente evidenziato in dottrina, la *Dasgupta* e la *Patalano* sono infatti destinate a riverberarsi in modo poco prognosticabile su alcuni consolidati equilibri interpretativi in tema di accesso al rito perché costringe la difesa ad una specie di ‘dilemma tragico’, nella misura in cui quando la stessa opta per una richiesta non condizionata, poiché confida nella inconsistenza probatoria di quegli atti, resta esposta al rischio (anzi all’automatica certezza in caso di assoluzione, con conseguente appello del pubblico ministero) che quelle stesse prove siano poi riacquisite e rivalutate d’ufficio in appello.

In altri termini, un’attenta Difesa non può più confidare, nella scelta del rito abbreviato, nella convenienza che determinate fonti dichiarative restino silenti su specifiche decisive circostanze, dopo essere state interpellate sommariamente nella fase delle indagini preliminari (nella vicenda processuale in esame questo non è avvenuto ed il Giudice di primo grado si è lamentato dell’esatto contrario, ma tutto ciò poco importa nella valutazione *in vitro* della norma); e deve, per contro, (la Difesa) mettere nel conto che quelle fonti dichiarative, nel caso di assoluzione all’esito del giudizio di primo grado, saranno in appello inevitabilmente sollecitate a chiarire circostanze rimaste inesplorate con esiti peggiorativi per le ragioni difensive.

Se così stanno le cose, merita attenta considerazione anche la giurisprudenza convenzionale, secondo cui “quando negli ordinamenti esistono procedure alternative e queste vengono adottate i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad essi connessi” (*Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009 § 139).

Così come merita attenzione quanto affermato dalla citata Cassazione, sezione seconda n. 47015 del 2016 e, cioè, che “la rinuncia dell’imputato ad avvalersi di un processo fondato su principi diversi da oralità ed immediatezza è stata ritenuta dalla Consulta attuazione del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost. (della libera scelta dell’imputato ad avvalersi del rito alternativo come facoltà difensiva si occupano le sentenze della Corte Costituzionale n. 265/1994 n. 333/2009, n. 273/2012 e n. 139 del 2015); una libertà particolarmente estesa nel rito abbreviato e codificata dall’art. 438 c.p.p. (norma esente da censure di costituzionalità, come stabilito dalla sentenza n. 115 del 2001) nella parte in cui sottrae al giudice ed al pubblico ministero qualsiasi potere di controllo o veto sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato”.

Trasformare necessariamente in *ordinario* ciò che l’imputato ha chiesto venisse definito in *abbreviato*, per di più in una fase d’appello e, quindi, nella seconda e ultima fase di merito, potrebbe essere tutt’altro che in sintonia con le ragioni della Difesa.

Posto che la riduzione della pena, in caso di condanna, è soltanto una delle ragioni (e non sempre lo è) che inducono un imputato a chiedere la definizione del processo a suo carico allo stato degli atti, potendo essere ben altre le ragioni e non soltanto quelle connesse ai tempi ed ai costi, e quindi alla capacità soggettiva del singolo di sopportare lo stress (psicofisico ed economico) di una lunga procedura; come si è già fatto cenno, ci si riferisce a ragioni di carattere sostanziale che attengono alla convenienza di confrontarsi con il dato cartolare di determinate fonti dichiarative, piuttosto che di doversi con le stesse contrapporsi nella dialettica dell'esame incrociato; ed ancora con l'avvertita esigenza di vedere definito il processo in tempi più veloci possibili per potere poi restare, per sempre, al riparo di un giudicato assolutorio.

Al riguardo, sarà molto interessante conoscere allora se la Difesa dell'odierno imputato ha interesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei termini così estesi che il rispetto della *Dasgupta* e della *Patalano* certamente imporrebbero e con un conseguente allungamento dei tempi di definizione che è possibile misurare in almeno due anni; ovvero se la stessa Difesa manifesterà il suo aperto dissenso ad un'attività istruttoria che *ex ante* potrebbe ritenere del tutto superflua e, conseguentemente, inutilmente afflittiva.

E poiché in questa sede processuale la Difesa deve valutare le ragioni e le aspettative dell'assistito Mannino e non anche quelle dell'avvocatura penale nel suo complesso, non va escluso che la stessa Difesa possa concordare su talune valutazioni e richieste del requirente e, segnatamente, quella di individuare il percorso che consenta (attraverso il rigetto dei principi della *Dasgupta* e della *Patalano*, con riferimento al rito abbreviato, ovvero attraverso la rimessione della questione al giudice delle leggi) una veloce o comunque prossima definizione del giudizio di appello, senza il lunghissimo percorso di una rinnovazione dibattimentale che contraddirebbe la volontà dell'imputato che ha chiesto che il processo a suo carico venga definito allo stato degli atti.

18. L'ultimo profilo di illegittimità costituzionale della norma ora in esame, ove interpretata alla stregua dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è quello della violazione del principio della *riserva di legge* enunciato in materia processuale dall'art. 111, comma 1, della Costituzione (secondo cui “*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*”); *riserva di legge* addirittura rafforzata in materia di formazione della prova dal comma 5 della medesima disposizione (secondo cui è “*la legge che regola i casi nei quali la formazione della prova non ha luogo per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita*”).

Una *riserva di legge* di questo genere, introdotta dal legislatore costituzionale del 1999, evidentemente in funzione limitativa della c.d. *giurisprudenza creativa* (al riguardo la lettura dei lavori parlamentari è eloquente), costituisce certamente un forte limite ad operazioni ermeneutiche che non soltanto si pongono in contrasto con il dato letterale e con la logica (che senso ha ipotizzare la *rinnovazione* di una istruttoria dibattimentale che mai v'è stata?) ma, soprattutto, sono distoniche all'architettura complessiva del codice, nella sua alternativa fra rito ordinario e riti alternativi, per quanto queste interpretazioni creative possano essere innervate da principi di grande portata come quello, definito *generalissimo*, del *ragionevole dubbio*, un principio che tuttavia non si ritiene possa essere utilizzato come *passé partout* per qualunque risultato interpretativo si voglia raggiungere.

Nella vicenda interpretativa in esame, di fatto *praeter legem*, la giurisprudenza (pretoria) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha introdotto nel sistema una regolamentazione processuale, afferente in particolare il delicatissimo aspetto della formazione della prova nel giudizio di appello in rito abbreviato, del tutto disancorata dal dato testuale ed in contrasto coi principi e la struttura del rito alternativo in questione, che come è noto è caratterizzato da una scelta potestativa dell'imputato, motivata da insondabili strategie difensive, che molto spesso trascendono la sua funzione premiale.

Rinnovare un'istruzione dibattimentale che non v'è mai stata non è logicamente possibile, potendo soltanto il Giudice di appello in un rito abbreviato, nei ristretti limiti indicati dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 470 del 1991, fare eccezionalmente e discrezionalmente uso dei poteri, previsti per il rito ordinario, dall'art. 603 c.p.p..

Trasformare, per via giurisprudenziale, in obbligatorio ciò che la Consulta ha consentito solo per ipotesi marginali, si pone in contrasto con la menzionata riserva di legge, addirittura rafforzata riguardo alla delicatissima problematica connessa alla formazione delle prove.

Deve ancora considerarsi che la scelta ermeneutica delle Sezioni Unite, è frutto, come messo in risalto dalla dottrina, di una ben precisa impostazione ideologica secondo cui va valutato con disfavore l'appello del pubblico ministero ed ancor di più la condanna nel merito pronunciata per la prima volta del giudice del gravame: "*se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare dell'azione penale, perché l'imputato è risultato innocente al di ogni ragionevole dubbio, il giusto equilibrio fra autorità statale e diritti individuali di libertà* (così descrive questa ideologia un autorevole studioso del diritto processuale penale) *impone allo Stato di non riprovarci ... lo Stato che non demorde, dopo essersi sbagliato una volta nell'esercitare dell'azione*

penale contro un innocente è dunque uno Stato in cui a primeggiare non sono i diritti individuali ma i poteri dell'autorità”.

Ma se una tale *impostazione ideologica* è certamente legittima, ci si deve, tuttavia, interrogare se le conseguenti determinazioni normative possano essere raggiunte per via giurisprudenziale, piuttosto che attraverso la prevalenza di una maggioranza in sede parlamentare ed all'esito di un dibattito nelle sede propria deputata alla produzione normativa.

Che è poi nient'altro che il significato della *riserva di legge*, un principio certamente in crisi (come riconosciuto dalla concorde opinione dei processualpenalisti) ma che è stato inserito nell'art. 111 della Carta fondamentale, all'esito di una (non recentissima ma) recente riforma che, proprio per l'epoca in cui è maturata (fine degli anni novanta del secolo scorso), documenta una ben precisa volontà del Legislatore costituzionale che non può dall'interprete essere disconosciuta.

19. La richiesta principale è, dunque, nel senso che in questo giudizio a carico del Mannino codesta Corte, trattandosi di rito abbreviato, non deve assolvere ad alcun onere ai sensi dell'art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p., impregiudicati invece, come è ovvio, i poteri riconosciuti al giudice di appello in rito abbreviato dalla citata sentenza n. 470 del 1992 della Corte Costituzionale.

Ove, invece, codesta Corte dovesse optare per la diversa interpretazione, ritenendo anche di dover disattendere i profili di incostituzionalità appena evidenziati, prima di passare all'indicazione dei soggetti che questo Ufficio chiede che vengano escussi in questo giudizio di appello, con rito abbreviato, nel procedimento a carico di Mannino Calogero, è necessario richiamare ancora la più volte citata giurisprudenza delle Sezioni Unite per stabilire l'ampiezza che deve avere la rinnovazione obbligatoria della istruttoria dibattimentale

Secondo la *Dasgupta* “*nella valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi **prove dichiarative ‘decisive’** quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa ‘proscioglimento-condanna’; **ma anche “quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito della condanna”**; mentre, “non potrebbe invece ritenersi ‘decisivo’ un apporto*

dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità”.

Attenzione, però, che (sempre secondo la *Dasgupta*) “non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti ‘ambiguità’ o non necessiti di ‘chiarimenti’ o ‘integrazioni’ proprio in quanto una simile valutazione fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice è chiamato dall’appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna”.

Rispetto a tale rigoroso decalogo, che come tutti i decaloghi giurisprudenziale, è immancabilmente destinato a generare illogiche rigidità e generare più incertezze che indicazioni in merito ad una casistica pressoché infinita, la *Patalano* come s’è anticipato sembra enunciare regole meno rigide, ha meno pretese globali, anche se detta un criterio di non facilissima applicazione.

Secondo tale più recente pronuncia di legittimità l’obbligo di rinnovazione di una fonte dichiarativa sussiste infatti quando, “sia per il giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato” “di differente ‘valutazione’, del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente “travisato” quando cioè emerga che la lettura della prova sia affetta da errore “revocatorio” per omissione, invenzione o falsificazione”.

Poiché, “in questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante”.

Adesso, comunque, ci si deve confrontare con l’altrettanto criptica regola dettata dal recentissimo comma 3 *bis* dell’art. 603 c.p.p.; e, pertanto, con questi strumenti di lavoro codesta Corte dovrà decidere l’ampiezza della doverosa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (ovviamente se ritenuta doverosa in questo rito abbreviato), previa ovviamente un’attenta valutazione della sentenza di primo grado e dell’atto di appello del Procuratore della Repubblica, l’una e l’altro come già detto di non facile lettura, per verificare in che misura, e con riferimento a quali soggetti, con

il gravame del pubblico ministero vengono prospettati *motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*.

20. Ciò posto – in una valutazione congiunta del precetto normativo di cui all’art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità cui sopra si è fatto cenno sull’ampiezza che deve avere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, avverso una pronuncia assolutoria – (si ritiene) che il criterio da seguire è quello che debbano essere sentite tutte quelle fonti orali che hanno riferito circostanze rimaste escluse (ovvero non definitivamente e certamente accertate) dalla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, quando evidentemente si tratti di circostanze utili a pervenire all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; mentre, non è necessario risentire (*rectius*; sentire oralmente per la prima volta) tutti quei soggetti che hanno riferito circostanze che il primo Giudice ha affermato essere rimaste provate e sulle quali non vi è contrasto rispetto alla ricostruzione e valutazione delle medesime circostanze da parte del pubblico ministero impugnante.

Al riguardo, però, nella vicenda processuale in esame non è affatto facile (anzi non è in alcun modo possibile) orientarsi con la necessaria sicurezza su ciò che ha affermato il primo decidente con riferimento ad ogni singola circostanza rilevante, in ragione della disordinata, lacunosa ed in alcuni tratti incomprensibile motivazione del provvedimento impugnato, dove quasi mai (se si prescinde dalle severe considerazioni espresse sul conto di Massimo Ciancimino e Giovanni Brusca, oltre che su apodittiche valutazioni critiche nei confronti di alcuni importanti testi, quali la giornalista Sandra Amurri e l’esponente politico Luciano Violante), (quasi mai si diceva) si afferma con certezza, da parte del primo Giudice, che un determinato fatto è avvenuto, ovvero che deve essere escluso o non definitivamente accertato, con contestuale esplicitazione delle ragioni e della valutazione delle relative fonti di prove, con riferimento alle quali il Giudice non spiega quasi mai cosa effettivamente pensa.

C’è un passaggio della motivazione su questioni di estremo rilievo, dove si dice tutto e niente: (pp. 506-507): *“i timori di Mannino, la consapevolezza della sua vulnerabilità fisica e politica, proveniente dalla rottura dei suoi equilibri elettorali con la parte mafiosa, i suoi pregressi rapporti ed il suo darsi da fare anche con il Ros, per tutelarsi dai molteplici rischi che lo assillavano, l’indagine Corvo 2, l’indagine mafia e appalti, la falange armata, la sostituzione di Scotti con Mancino, l’annuncio di Mancino della prossima cattura di Riina; la sostituzione di Martelli con Conso; la destituzione di Nicolò Amato e gli altri avvicendamenti al Dap, le*

vicende attorno al 41 bis etc (eccetera!? eccetera!? quali altre circostanze non comprese in questo elenco, devono essere implicitamente richiamate?). Questo elenco afferisce in buona parte a situazioni notorie o pacifiche che quindi non avrebbero avuto bisogno di essere provate (quali di queste?), in quanto ad esse i canoni della conoscenza e dell'esperienza possono attribuire varie ragionevoli interpretazioni, alternative e diverse da quelle unidirezionali, e comunque indimostrate, prescelte dal P.M.” (questo elenco afferisce in buona parte a situazioni notorie e pacifiche: quali situazioni in particolare rientrano nel concetto di buona parte ? e per le altre situazioni che non vi rientrano quale è l'opinione del Giudicante, posto che non viene specificato in nessuna altre parte della motivazione (che peraltro come valutazioni autonome del Giudice si riduce a poco più di venti pagine)? quali poi le situazioni addirittura notorie? e quali quelle pacifiche? quali quelle che non avrebbero dovuto essere neppure provate?).

C'è un altro passaggio, anch'esso su questione di decisivo rilievo per la valutazione della imputazione elevata a carico del Mannino, dove si dice qualcosa e, poi, però si afferma il contrario o comunque qualcosa di significativamente diverso: (p. 508) *“non c'è qualcosa (scrive il Giudice), come delle fonti orali o documentali che dimostrino il collegamento fra l'iniziativa dei Ros di interloquire con Vito Ciancimino e l'evento ipotizzato dall'accusa di un accordo fra Mannino e Cosa Nostra per salvarsi e attuare un programma politico favorevole a una trattativa, volta a condizionare, partecipando alla volontà ricattatoria stragista della mafia, le scelte del Governo”* (quindi, non è provato secondo il Giudice che Mannino si rivolse ai Ros per trattare con Cosa Nostra nel suo interesse e cioè per salvarsi la pelle, evidentemente offrendo una rinnovata sua disponibilità agli uomini diversi dell'associazione mafiosa); poi, però, subito dopo, il Giudice sembra (ma solo sembra) contraddirsi: *“allo stato degli atti appare improbabile ... collegare il fatto che Mannino si raccomandasse con i Ros (circostanza che allora sembrerebbe che il Giudice, contraddicendosi, ritiene provata) alla interlocuzione tra i Ros e Vito Ciancimino”*.

Ed ancora (sempre p. 508): *“è ragionevole ritenere che i descritti comportamenti di Mannino con Guazzelli (quelli su cui ha riferito il figlio Riccardo Guazzelli) e con i Ros siano stati determinati dalla volontà di trovare una protezione speciale (quindi il Giudice ritiene provato che Mannino si rivolse ai Ros per trovare una protezione speciale, anche se poche righe prima sembrava che avesse sostenuto l'esatto contrario), approfittando certamente della sua pregressa conoscenza con Subranni (che quindi il primo Giudice ritiene provata) e dei privilegi che gli derivavano dal suo ruolo di potente politico”*.

Quindi, ancora **un'ambigua valutazione con riferimento ad una circostanza decisiva**: *“anche la telefonata di Mannino a Di Maggio, oggetto della testimonianza di Cristella, su cui il PM si è soffermato, indipendentemente dalla sua intrinseca attendibilità (sulla quale, dunque, il primo Giudice non prende posizione) sarebbe comunque suscettibile di rappresentare la volontà di Mannino di condizionare le scelte di non rinnovare i decreti applicativi del 41 bis (si tratta di uno dei capisaldi della prospettazione accusatorie ed anche su questo il Giudice non afferma una sua precisa valutazione). “Il Giudice (così scrive il Giudice) non ha nessuna difficoltà ad immaginare un simile scenario, considerata la biografia politica di Mannino, rivelata dal compendio probatorio ben sintetizzato nell’ordinanza con cui il Gip di Palermo nel 1995 dispose nei suoi confronti la misura cautelare del carcere e nelle sentenze che nello stesso processo lo giudicarono sull’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa”.*

Ai fini delle nostre valutazioni in questa sede *ex art. 603, comma 3 bis, c.p.p.*, però, non serve assolutamente a nulla il fatto che il Giudice abbia lasciata aperta la questione sulla intrinseca attendibilità del Cristella ed abbia affermato che non ha difficoltà ad immaginare una certa cosa, piuttosto che affermare, in base alle prove valutate, se la telefonata di Mannino a Di Maggio, per sollecitare il non rinnovo del 41 bis, c'è stata ovvero non c'è stata.

Per completezza va dato atto delle conclusioni del Giudice: (pp. 511-512) *“in ultima analisi resta accertato che l’omicidio Lima, la strage di Capaci, la strage di Via D’Amelio e tutti gli eccidi posti in essere da Cosa Nostra fino al 1994, assunsero un’indubbia finalità politico eversiva ed implicarono anche una minaccia al Governo, che era diretta a condizionare l’azione repressiva contro la stessa organizzazione. Resta inoltre accertato che il Mannino fu ben in grado di comprendere, almeno fin dalla fine del 1991, che i corleonesi nutrivano propositi di vendetta anche nei suoi confronti (ne ebbe conferma anche dagli atti intimidatori di tipico stampo mafioso), e che in tale contesto si rivolse al maresciallo Guazzelli e, quindi, a Subranni, Mori e Contrada ed altri (quali altri?) per ottenerne protezione.*

Da questo passaggio della motivazione sembrerebbe allora che il Giudice ha ritenuto sussistente una buona parte del percorso argomentativo dell’Accusa; tuttavia, dal passaggio successivo, in assoluta carenza di motivazione sulle singole vicende che vengono frettolosamente richiamate, l’approdo valutativo è del tutto diverso: *“Può d’altra parte considerarsi altamente probabile, stando alla sua biografia politica descritta negli atti del processo in cui fu giudicato sull’accusa di concorso in associazione mafiosa, che Mannino caldeggiasse una linea politica di non contrasto alla mafia. E bisogna dare atto inoltre che le dichiarazioni di Violante e della Ferraro, a proposito del fatto che anche Borsellino fosse informato dei contatti fra*

Mori e Ciancimino, ed altresì le dichiarazioni di Violante (allora presidente della Commissione Parlamentare Antimafia) sulla insistenza di Mori perché Ciancimino venisse ascoltato, indicano un tentativo di Mori di assecondare le pretese di Ciancimino. Ma si è visto per quali ragioni, comunque, gli elementi concreti per connettere tale fatto all'iniziativa di Mannino di chiedere protezione ai Ros e la trattativa fra Mori e Ciancimino appaiono fragili, come pure, si ribadisce, gli elementi per attribuire a Mori una volontà di patteggiare, attraverso Ciancimino, benefici per Cosa Nostra”.

21. Alla stregua, dunque, delle poche certezze manifestate dal Giudice e delle sue tante incertezze e contraddizioni, il criterio da seguire è quello prudenziale di sollecitare l'escussione di tutti quei testi per i quali il Giudice non ha manifestato un sicura conclusione (ed a maggior ragione quello per i quali è mancata del tutto ogni valutazione), evidentemente quando le situazioni riferite sono decisive ai fine della ricostruzione delle circostanze indicative della responsabilità penale del Mannino in merito ai fatti a lui contestati in questa sede processuale, secondo il percorso argomentativo del pubblico ministero impugnante (che ha allegato all'atto di gravame la sua requisitoria nel giudizio di primo grado, sollecitando una risposta su tutte le questioni sulle quali il Giudice di primo grado non si è di fatto in alcun modo pronunciato).

Non devono, dunque, essere escussi i testi Monteleone, Corso, Tomino e Ierfone (se sono questi i nominativi corretti tratti dalla trascrizione, p. 35, della prima parte della requisitoria del Pubblico Ministero di primo grado, pronunciata all'udienza dell'8 ottobre 2014) sulle minacce subite da Mannino negli anni 1991 e 1992; i collaboratori di giustizia Giovanni Brusca (p. 35 della trascrizione della prima parte della requisitoria), Gioacchino La Barbera (p. 36 e poi p. 121), Francesco Onorato, Giovan Battista Ferrante e Angelo Siino (p. 36 e poi 40 e ss.), limitatamente tuttavia ai concreti propositi di uccisione del Mannino da parte di *Cosa Nostra*; e neppure Riccardo Guazzelli (p. 37), Nicola Mancino (p. 42) e Antonio Padellare (p. 42), limitatamente tuttavia ai timori manifestati in quel periodo dal Mannino.

Devono, invece, essere ascoltati, oltre ovviamente quei soggetti nei cui confronti il Giudice di primo grado ha espresso severissime considerazioni (ci si riferisce a **Massimo Ciancimino**, per il quale questo Ufficio condivide pressoché tutte le perplessità del primo giudicante e, pur tuttavia, ritiene che non possa prescindere da alcune circostanze dallo stesso riferite, con riferimento principalmente alla documentazione consegnata al Pubblico Ministero nel corso delle indagini), ovvero nei cui confronti ha manifestato forti riserve (come **Giovanni Brusca**), ovvero ancora ha avanzato meri sospetti (come per la giornalista **Sandra**

Amurri, si v. p. 494 della sentenza) o apodittiche riserve (come ad esempio per **Luciano Violante**, si v. p. 429 della sentenza), anche quei soggetti sui quali il Giudice non ha manifestato riserve o perplessità ma che, tuttavia, hanno riferito circostanze in merito alle quali il primo decidente ha mostrato incertezze sulla sussistenza dai fatti ovvero sulla loro valutazione per come operata dal Pubblico Ministero.

E, quindi (per alcune soltanto delle circostanze riferite nel corso delle indagini preliminari) **Antonio Padellaro** (per le ragioni si v. p. 47 della trascrizione della prima parte della requisitoria); **Riccardo Guazzelli** (per le ragioni si v. pp. 50 e ss. e, poi, pp. 64 e ss., sui remoti rapporti del padre con Mannino, poi 68 e ss. sulla trasferta romana del padre due giorni prima di essere ucciso, poi 69 e ss. sui rapporti del padre con Bruno Contrada); **Angelo Siino** (per le ragioni si v. p. 59 e ss. sulla remota conoscenza fra Subranni e Mannino, pp. 118 e ss. sull'indagine *mafia e appalti*).

E, poi, anche **Bruno Contrada** (per le ragioni si v. p. 59 e, poi, p. 62); (non il **generale Tavormina**, già direttore della DIA poiché deceduto); **Montalbano Maria Concetta** (per le ragioni si v. p. 66); **Michele Riccio** (per le ragioni si v. pp. 71 e ss., poi, pp. 8/II della trascrizione della requisitoria del 3 dicembre 2014); il **maresciallo Carmelo Canale** (per le ragioni si v. p. 87); la **dottoressa Alessandra Camassa** (per le ragioni si v. pp. 95 e ss. e, poi, pp. 98 e ss.); il **dottor Diego Cavaliero** (per le ragioni si v. p. 96); il **dottor Germanà** (per le ragioni si v. pp. 101 e ss.); (non il **generale Viesti** poiché deceduto): **Giovanni Ciancimino** (per le ragioni si v. pp. 23/II e ss. e, poi, pp. 75 e ss.); la **dottoressa Liliana Ferraro** (per le ragioni si v. pp. 41/II e ss.); **Claudio Martelli** (per le ragioni si v. pp. 43/II e ss. e poi 51 e ss.); **Vincenzo Scotti** (per le ragioni si v. pp. 48/II e ss.); **Arnaldo Forlani e Ciriaco De Mita** (per le ragioni si v. pp. 50/II e ss.); **Gianni De Gennaro** (per le ragioni si v. pp. 53/II e ss.); il **colonnello Domenico De Petrillo** (sul colloquio con Borsellino in occasione di un interrogatorio di Mutolo Gaspare, per le ragioni si v. pp. 70/II e ss.); il vice direttore del DAP all'epoca dei fatti **dottor Edoardo Fazioli** (sul dibattito interno in materia di dissociazione dei mafiosi, per le ragioni si v. pp. 71/II e ss.); il giornalista **Guglielmo Sasinini** (sul documento sequestrato presso la sua abitazione dove sono annotate circostanze relative all'interlocuzione fra Mori e Ciancimino, per le ragioni si v. pp. 81/II e ss.); il **maresciallo Roberto Tempesta** ed il pregiudicato **Paolo Bellini** (sulla disponibilità di quest'ultimo di agevolare la cattura di latitanti, disponibilità lasciata cadere dal colonnello Mario Mari, per le ragioni si v. pp. 84/II e ss.); i collaboratori di giustizia **Filippo Malvagna, Maurizio Avola e Leonardo Messina** (per le ragioni si v. p. 80 sulla riunione di *Cosa Nostra* ad Enna e, per il Malvagna anche pp. 65/II e ss.), non anche **Giuseppe Pulvirenti** in quanto deceduto, **Antonino Giuffré** (su quanto dallo stesso appreso sulla trattativa fra *Cosa Nostra* e

sullo stretto legame di Vito Ciancimino con il figlio Massimo, per le ragioni si v. pp. 24/II e ss. e, poi, pp. 62/II e ss.); **Ciro Vara** (per le ragioni si v. pp. 25/II, sull'intenso rapporto fra Vito e Massimo Ciancimino); **Pino Lipari** (sulle ragioni si v. quanto a sua conoscenza sulla trattativa e sul coinvolgimento del Cinà e sulle altre circostanze riferite nei verbali 20, 28 novembre, 5 dicembre 2002, pp. 59/II e ss.); **Gaspare Mutolo** (su quanto riferito in ordine a taluni aspetti della trattativa, pp. 66/II e ss.).

Ci sono poi le fonti indicati nella terza parte della requisitoria del pubblico ministero di primo grado, pronunciata all'udienza dell'11 dicembre 2014, con particolare riferimento alle vicende interne al DAP, con particolare riferimento alla nomina di Di Maggio, alla mancata proroga di centinaia di decreti *ex art. 41 bis* ed all'interessamento illegittimo su tale questione esercitato dal Mannino nei confronti del vice capo dal Dap Di Maggio: ci si riferisce al dottore **Niccolò Amato**, al monsignore **Fabio Fabbri**, al **maresciallo Nicola Cristella**, al **dottor Sebastiano Ardita**, al **dottor Edoardo Fazioli**, il **dottor Andrea Calabria**, a **Tito Di Maggio**, al **dottor Olindo Canali**; e, su quanto riferito dalla giornalista Amurri, dall'onorevole **Aldo Di Biagio**,

Ma dovranno essere sentiti (la *Dasgupta* nel suo decalogo non pone limiti anzi lo prevede espressamente) i coimputati **Antonio Subranni** (con riferimento a quanto riferito nel verbale dell'8 settembre 1995, menzionato alla p. 56 e poi alla p. 87 della trascrizione della requisitoria del pubblico ministero impugnante, sull'epoca in cui conobbe Mannino e sulle ragioni di quell'incontro), **Mario Mori** (con riferimento a quanto dallo stesso dichiarato innanzi la Corte di Assise di Firenze all'inizio del 1998, si v. pp. 107 e ss. e, poi, pp. 122 e ss. e poi 9/II della trascrizione della requisitoria del 3 dicembre 2014); **Giuseppe De Donno** (con riferimento alle dichiarazioni rese nello stesso contesto processuale, si v. pp. 122 e ss. e pp. 9/II e ss.); e **Nicola Mancino** (su quanto dichiarato nel verbale del 17 settembre 2009, si v. pp. 52/II e ss.).

E dovrà procedersi, infine, all'esame del Mannino (anche in questo caso lo prevede la *Dasgupta*) sempre che lo stesso vi consenta, con riferimento alle circostanze dallo stesso riferite nel corso degli interrogatori dell'1 marzo 1994 (pp. 61 e ss. e, poi, pp. 68 e ss.) e del 15 febbraio 1995 (p. 58), nonché delle dichiarazioni spontanee rese nel corso del rito abbreviato (p. 3/II della trascrizione della requisitoria del 3 dicembre 2014).

Questa è, dunque, la richiesta subordinata di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che coinvolge quasi cinquanta fonti dichiarative che, senza alcuna forzatura da parte dell'Ufficio, impone (*rectius*: imporrebbe) il combinato disposto della tecnica di redazione della sentenza impugnata e le indicazioni giurisprudenziali delle Sezione Unite della Corte di Cassazione; con un allungamento dei tempi

processuali, con costi, e con disagio per tutti le parti processuali, oltre che evidentemente per il Giudicante e la sua cancelleria, che, in questa sede processuale, tutti possiamo agevolmente valutare.

22. Si insiste, infine, nella sollecitazione già formulata in primo grado dal pubblico ministero *ex art. 441, comma 5, c.p.p.* (per le ragioni illustrate all'udienza dell'8 maggio 2014, per come peraltro riportate in sentenza dal Giudice di primo grado alle pp. 10-11) di acquisizione di tutti documenti indicati in detta udienza, per alcuni dei quali il requirente di primo grado (a seguito dell'ordinanza di rigetto per pressoché tutti i documenti resa dal Giudice all'udienza del 12 giugno 2014) ha anche insistito nel corso della sua requisitoria finale, poi allegata, come parte integrante, all'atto di appello.

Invero, con successiva ordinanza resa all'udienza del 30 settembre 2015 il Giudice disponeva l'acquisizione di ulteriori (ma non tutti) i documenti indicati dal pubblico ministero alla menzionata udienza dell'8 maggio 2014, per cui in questa sede si insiste per l'acquisizione di quei documenti già indicati in detta udienza e che non sono stati ancora acquisiti.

il Sostituto Procuratore Generale
Sergio Barbiera

il Sostituto Procuratore Generale
Giuseppe Fici